



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 170 del 29/10/2009

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Sospensione cautelativa della delibera Corecom n. 9 del 27 aprile 2009 “Graduatoria delle emittenti televisive locali. Anno 2008” e riformulazione graduatoria per effetto dell’ordinanza n. 4317/2009 del 25/08/2009 del Consiglio di Stato.

L’anno 2009 addì 19 del mese di ottobre, nella propria sede di Via Lembo 40/f - Bari, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni nelle persone dei sigg.

Presente Assente

Giuseppe GIACOVAZZO
Presidente X

Anna MONTEFALCON
Vice presidente X

Riccardo CARAPELLESE
Vice presidente X

Laura ZAVATTA
Componente X

Giuseppe SCARCIA
Componente X

E’ presente il Direttore Dott. Domenico Giotta

IL COMITATO

Vista la legge 23 dicembre 1998 n.448 avente per oggetto: “misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” ed in particolare l’art. 45, comma 3;

Visto il decreto del Ministero delle Comunicazioni del 5 novembre 2004, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 285 del 4 dicembre 2004, avente per oggetto: “Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.448 e successive modificazioni e integrazioni.”;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 85 del 10 aprile 2008, avente ad oggetto: “Bando di concorso per l’attribuzione di contributi per l’anno 2008 alle emittenti televisive locali, ai sensi dell’art. 1 del decreto ministeriale 5 novembre 2004, n.292”;

Visto il ricorso presentato al TAR Puglia, da parte di Canale 7 Srl per l’annullamento previa sospensiva della graduatoria approvata dal Corecom Puglia con delibera n. 9 del 27 aprile 2009;

Vista l’ordinanza del TAR per la Puglia - Sezione III^a, n. 355/2009 del 10 giugno 2009, con la quale respinge il ricorso presentato dal Canale 7 Srl e notificata al Corecom Puglia in data 11 giugno 2009;

Visto il ricorso in appello proposto da Canale 7 Srl al Consiglio di Stato contro l’ordinanza n. 355/2009 del 10 giugno 2009 del Tar per la Puglia - sez. III^a; e notificata al Corecom Puglia in data 20 luglio 2009

Vista l’ordinanza n. 4317/2009 del 25/08/2009 del Consiglio di Stato - Sez. VI^a, con la quale accoglie l’istanza cautelare in primo grado nei limiti di cui in motivazione dell’appello presentato da Canale 7 Srl e notificata al Corecom Puglia in data 28 agosto 2009 con il quale contesta la posizione in graduatoria delle emittenti Teleradioerre e Comunicazioni & Servizi e pertanto di inserire al 16° posto in graduatoria l’emittente Canale 7;

Vista la delibera del Corecom n. 15 del 14 settembre 2009 “Sospensione cautelativa della delibera Corecom n. 9 del 27 aprile 2009 “Graduatoria delle emittenti televisive locali. Anno 2008” per effetto dell’ordinanza n. 4317/2009 del 25.08.2009 del Consiglio di Stato;

Vista la diffida presentata da Canale 7 Srl datata 7 ottobre 2009 “Procedura concorsuale indetta con decreto ministeriale del 31.1.2008, pubblicato sulla G.U. n. 85 del 10.4.2008. Ricorso n. 6505/2009 RG davanti al Consiglio di Stato, Sez. VI, Canale 7 s.r.l. c/ Co.Re.Com. Puglia. Ministero dello Sviluppo Economico ed altri. Ordinanza n. 4317/2009 del 25/8/2009. Omessa esecuzione. Diffida a provvedere”;
a voti unanimi dei presenti, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di includere con riserva nei limiti in cui in motivazione, così come disposto dalla predetta ordinanza del Consiglio di Stato, che accoglie l’istanza cautelare di primo grado proposta dinnanzi al TAR Puglia e da quest’ultimo rigettata, l’emittente televisiva Canale 7 al 16° posto della graduatoria approvata dalla delibera Corecom n. 9 del 27/04/2009, relativa alle emittenti televisive locali che hanno presentato domanda per la concessione dei contributi per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 45 - comma 3, della Legge n. 448 del 23/12/1998 e S.M.I. del DM n. 292 del 5/11/2004 e del DM del 31/01/2008. Conseguentemente, in ottemperanza della sopradescritta ordinanza del Consiglio di Stato n. 4317/2009, tenuto conto delle motivazioni in essa rassegnate, la graduatoria in questione risulta, con riserva, così come riportata nell’allegato A) alla presente delibera e della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale dei Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiotelevisiva - per il seguito di propria competenza;

Il presidente

Sen. Giuseppe Giacobozzo

Il Direttore

Dott. Domenico Giotta